

DELIBERAZIONE N° 202200035

SEDUTA DEL 21/01/2022

Ufficio Compatibilità Ambientale
23BD
STRUTTURA PROPONENTE

$\overline{}$	_	_			_
1	G	\sim	 Г٦	_	n

D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II; L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.

Relatore ASSESSORE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE DEL TERRITORIO E ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno 21/01/2022 alle ore 09:00 nella sede dell'Ente,

,			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	X	0
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	X	0
3.	Cupparo Francesco	Assessore	X	0
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	X	0
5.	Merra Donatella	Assessore	0	X
6.	Rosa Gianni	Assessore	\odot	

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

IL DIRIGENTE GENERALE	Liliana Santoro
	IL DIRIGENTE GENERALE

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N°

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ess.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTO il D.lgs n. 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione";

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la "Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale";

VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;

VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l'approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06 ottobre 2021 recante "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale" con la quale è stata nominata Direttore Generale della Direzione Generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia la Dr.ssa Liliana Santoro;

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 avente ad oggetto "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all'art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" concernente le modalità della sperimentazione e così come modificato per l'esercizio 2018;

VISTE:

- la L.R. n. 19 del 06/05/2021, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2021";
- la L.R. n. 20 del 06/05/2021, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023":
- la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 di "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii";
- la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 di "Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.;
- la DGR n. 515 del 28/06/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 Art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023";
- la D.G.R. n.517 del 28.06.2021 "Disegno di Legge concernente "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021":
- la D.G.R. n. 518 del 28.06.2021 "Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023", ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, e ss.mm.ii., e dell'art.109, co. 2-bis, del

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga";
- la D.G.R. n. 634 del 06.08.2021 recante "Seconda variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 635 del 06.08.2021 recante "Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 699 del 03.09.2021 recante "Quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 771 del 06.10.2021 recante "Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 772 del 06.10.2021 recante "Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D.L.gs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.";
- la DGR n. 834 del 22.10.2021 "Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 880 del 29.10.2021 "Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 881 del 29.10.2021 "Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 907 del 12.11.2021 "Decima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la Legge regionale 30 novembre 2021, n. 51 Ratifica della sesta variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi del comma 2bis dell'art. 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- la Legge regionale 02 dicembre 2021, n.55 Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023,
- la DGR n. 969 del 03/12/2021 "Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l'Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022".

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte Seconda recante "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)";

RICHIAMATI, in particolare:

- ✓ l'art.35 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) che stabilisce che: "le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto". Lo stesso art. 35, al comma 2, specifica che "trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili";
- ✓ l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che la procedura di V.I.A. è effettuata per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
 - b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
 - c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

- d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 (e s.m.i.), recante "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente".

VISTA la D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019, recante "Approvazione Linee Guida per la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104".

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 16 della L.R. n. 47/1998 che ha istituito il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) che esprime il parere di compatibilità ambientale dei progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale.

CONSIDERATO che il citato C.T.R.A. risulta composto da dirigenti di uffici regionali già chiamati ad esprimersi nell'ambito dei procedimenti di V.I.A. regionale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi degli artt. 24 e 27bis del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.).

RITENUTO, pertanto, che l'applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) in combinato disposto con gli artt. 24 e 27bis del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), determina, di fatto, una duplicazione di pareri resi dagli stessi soggetti componenti il C.T.R.A., e si sostanzia in un inutile aggravio del procedimento amministrativo.

RICHIAMATA la definizione di cui alla lettera m del co.1 dell'art.5 D. Lgs n. 152/2006, per cui la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto (screening) è la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del decreto stesso.

CONSIDERATO che lo screening è una procedura snella, voluta dal legislatore in un'ottica di accelerazione e semplificazione, di verifica della necessità di assoggettamento a VIA per determinate tipologie di intervento - tassativamente previste per legge - che garantisce il pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale, non escludendo aprioristicamente la valutazione completa degli impatti.

ATTESO che agli atti dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, in qualità di Autorità Competente, risultano numerose istanze di V.I.A. regionale relativamente a progetti per i quali, rientrando nelle tipologie dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, trova, invece, applicazione la suddetta procedura di verifica (screening) di assoggettabilità alla V.I.A., da esperire ai sensi dell'art. 6 comma 6 del citato D. Lgs 152/2006.

EVIDENZIATO che l'esperimento della procedura di VIA regionale in luogo dello screening si traduce, anch'esso, in un ingiustificato aggravio del procedimento amministrativo.

RILEVATO che la vigente normativa nazionale e le linee guida regionali in materia di V.I.A. non prevedono la facoltà da parte del proponente di richiedere volontariamente l'avvio di una procedura di V.I.A., in luogo della prevista verifica di assoggettabilità alla V.I.A., per progetti di cui alle tipologie dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.).

EVIDENZIATO che anche le vigenti Linee Guida della Commissione Europea relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (*European Commission, Environmental impact assessment of projects - Guidance on screening, 2017*) non prevedono tale possibilità.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) che stabilisce: "La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"

CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle Procedure" (così come convertito nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021) prevede proprio l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in attuazione dei principi di cui alla Direttiva 2014/52/UE tendenti alla semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, anche in relazione al coordinamento e all'integrazione delle procedure ambientali;

RITENUTO necessario adottare, nelle more di provvedere ad aggiornare la normativa regionale relativa alle procedure di V.I.A., delle disposizioni procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale al fine di garantire la coerenza dell'azione amministrativa regionale con le disposizioni normative nazionali e soprattutto l'allineamento con la ratio dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, rinvenibile nella totalità dei recenti interventi legislativi.

CONSIDERATO, pertanto, urgente ed indispensabile adottare, per le procedure di VIA di competenza regionale, disposizioni procedurali finalizzate a migliorare l'efficienza della struttura regionale.

Su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti,

DELIBERA

- ➤ Di **DISPORRE**, nelle more di provvedere ad aggiornare la normativa regionale relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, la disapplicazione dell'art. 16 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) specificando che per i procedimenti di V.I.A. regionale dovrà essere applicata esclusivamente la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.).
- ➤ Di **STABILIRE** che i procedimenti di V.I.A. regionale possono essere effettuati esclusivamente per le tipologie previste dall'art. 6 comma 7 del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.), pena dell'irricevibilità dell'istanza.
- ➤ Di **STABILIRE** che la presente deliberazione si applica anche per le istanze per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio, ai sensi degli artt. 23 e 27bis del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e s.m.i.).
- ➤ Di **AFFIDARE** all'Ufficio Compatibilità Ambientale il compito di provvedere alla restituzione ai proponenti degli oneri istruttori, eventualmente corrisposti, relativi a istanze di V.I.A. regionale di progetti da assoggettare, invece, a procedimenti di verifica (screening) di assoggettabilità alla V.I.A.
- ➤ Di **EVIDENZIARE** che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Di RICHL	AMARE che il presente	provvedimento	sarà pub	oblicato integra	ılmente su	sito	del	web
regionale.	Donato Natiello							
L'ISTRUTTORE	Donato Natieno							

IL RESPONSABILE P.O. Salvatore De Grazia IL DIRIGENTE Maria Carmela Bruno

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, let	to e confermato, viene	sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara	IL PRESIDENTE	Vito Bardi

☐ Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA